

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Eleonora RIZZO  
Andrea VILLA

Gabriella Allodi  
Giovanni Angaroni  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Paola Caccamo  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Andrea Chiodi  
Luca Ciurlo  
Paolo Cricchio  
Alice Finamore  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Michele Girardi  
Laura Giuliano  
Carmela Girillo  
Monica Guidotti  
Francesco Isotta  
Carla Lomonaco  
Camilla Lonoce  
Paolo Mandarino  
Daniela Martino  
Cristiano Merli  
Barbara Migliau  
Angela Muscau  
Emanuela Parini  
Filippo Pedulla  
Tony Prata  
Roberta Roveta  
Alessandro Sapia  
Silvia Traverso  
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:  
Massimo Calissano  
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 8/20  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 5119101  
F +39 011 5920226  
studio.torino@stlex.it  
CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

Genova, 14 giugno 2012

Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

***CIRCOLARE N. 7/2012***

**Oggetto: Novità del decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44)**

### **Premessa**

La Legge n. 44 del 26 aprile 2012, pubblicata in G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, cosiddetto "decreto semplificazioni fiscali".

La presente circolare fornisce un'analisi delle principali novità.

### **Novità in tema di imposte dirette**

#### **Compensazione del credito IRES consolidato**

Viene aggiunto il co. 2-bis all'art. 43-ter del DPR 602/73 al fine di attenuare gli effetti della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'attribuzione delle eccedenze d'imposta del consolidato.

Pertanto, in caso di cessione dell'eccedenza IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'art. 122 del TUIR, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia della cessione.

Quindi, la mancata compilazione del quadro CK del modello CNM con gli estremi della società cessionaria non determina l'inefficacia della cessione del credito IRES nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In sede di conversione è stato aggiunto all'art. 2 del DL 16/2012 il co. 3-bis, ad ulteriore integrazione dell'art. 43-ter del DPR 602/73, secondo cui, in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 DLgs. 471/97, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto e della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione, quando quest'ultima ha luogo tra soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo.

La mancata indicazione in dichiarazione degli estremi della società cessionaria e dell'ammontare e tipologia del tributo comporta in ogni caso la sanzione di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 nella misura massima. La sanzione è dunque pari a 2.065,00 euro.

La norma decorre dal 2.3.2012, (data di entrata in vigore del decreto) e dovrebbe considerarsi applicabile anche alle violazioni commesse prima di tale data purché non ancora definite.

### **Spese di manutenzione - Beni acquistati o ceduti nel corso dell'esercizio**

Viene soppressa la parte dell'art. 102 co. 6 del TUIR secondo cui, per i beni ceduti e acquisiti nel corso dell'esercizio (compresi quelli costruiti o fatti costruire), la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

Per effetto di tale modifica, il calcolo della quota delle spese di manutenzione deducibili nel periodo d'imposta, pari al 5% del costo di tutti i beni materiali ammortizzabili, dovrebbe essere più semplice, in quanto non è più necessario calcolare la quota parte di deducibilità derivante dall'acquisto o dalla cessione dei beni nel corso dell'esercizio, ma è, invece, sufficiente considerare il costo iniziale risultante all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Tale costo comprende, inevitabilmente, gli importi relativi ai beni ceduti nel corso dell'anno, ma non invece quelli afferenti ai beni acquistati nel corso dello stesso anno.

La disposizione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 29.4.2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 16/2012).

### **Rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione dell'IRAP**

Viene prevista la facoltà di presentare le istanze di rimborso dell'IRPEF/IRES versata in eccesso nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (vale a dire, nel 2011 e nei precedenti, per i soggetti "solari"), qualora, per detti periodi:

- non sia stata operata alcuna deduzione dell'IRAP dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, pur sussistendone le condizioni;
- la deduzione sia stata effettuata in misura pari al 10%, inferiore a quella che sarebbe stata eseguita in base alle regole applicabili dal 2012 (sul punto si veda la ns. circolare n. 2/2012).

Per la presentazione della richiesta, occorre che, al 6.12.2011, non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata corrisposta la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso.

Le modalità operative di presentazione delle domande saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Per il resto, la norma rimanda a quanto stabilito dall'art. 6 co. 2 e 4 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Dovrebbe quindi derivarne che:

- i rimborsi saranno eseguiti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto di determinati limiti di spesa;
- ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi non eseguiti, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

### **Deduzione dei canoni di leasing dai redditi d'impresa e lavoro autonomo**

La possibilità di dedurre i canoni di leasing dai redditi d'impresa e lavoro autonomo viene svincolata dalla durata del contratto, anche se la deduzione deve continuare ad avvenire in un determinato periodo minimo, sostanzialmente coincidente col precedente.

#### Reddito di lavoro autonomo

In seguito alle modifiche apportate all'art. 54 co. 2 del TUIR, i canoni di leasing sono deducibili:

- se relativi a beni mobili, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare in relazione all'attività esercitata dal professionista;
- se relativi a veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, per un periodo non inferiore a quello tabellare in relazione all'attività esercitata dal professionista;
- se relativi a beni immobili, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni.

#### Reddito d'impresa

Per effetto delle novità introdotte all'art. 102 co. 7 del TUIR, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione dei canoni è ammessa:

- in caso di beni mobili, per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione all'attività esercitata dall'impresa;
- in caso di veicoli soggetti ai limiti di deducibilità di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, per un periodo non inferiore a quello tabellare in relazione all'attività esercitata dall'impresa;
- in caso di beni immobili, per un periodo:
  - non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento tabellare in relazione al settore di attività dell'impresa;
  - in ogni caso, non inferiore a 11 anni, né superiore a 18.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal 29.4.2012 (data di entrata in vigore della L. 44/2012).

### **Regime sanzionatorio per l'omessa comunicazione delle minusvalenze**

Il DL 16/2012 ha ridefinito il sistema sanzionatorio connesso all'omessa, incompleta o infedele comunicazione:

- delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare complessivo

superiore a 50.000,00 euro su partecipazioni e altri titoli quotati nei mercati regolamentati di cui all'art. 5-quinquies del DL 30.9.2005 n. 203 (conv. L. 2.12.2005 n. 248);

- delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 1 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 22.11.2002 n. 265).

In entrambi i casi, è stata sostituita la sanzione "impropria" rappresentata dall'indeducibilità della minusvalenza o della differenza negativa con una sanzione amministrativa del 10% della minusvalenza o della differenza negativa la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

La nuova sanzione è contenuta nell'art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97, anch'esso di nuova introduzione.

Tale collocazione assicura la possibilità di ricorrere al ravvedimento e, nel caso in cui la violazione sia già stata constatata o la sanzione irrogata, al sistema di istituti deflativi del contenzioso.

### **Novità in tema di IVA**

#### **Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali**

Viene modificato l'art. 1 co. 1 del DL 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73), prevedendo l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata solo se il relativo controvalore eccede i 500,00 euro.

Obiettivo della modifica, come rilevato dalla Relazione, è quello di ridurre gli adempimenti delle imprese, eliminando l'obbligo di comunicazione per le transazioni di importo non significativo.

Si tratta dell'unica modifica riguardante l'adempimento, che rimane obbligatorio per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (attive e passive) registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In assenza di indicazioni nel testo di legge, dovrà essere chiarito in via interpretativa se il limite di 500,00 euro:

- è assunto al netto o al lordo dell'IVA eventualmente applicata;
- è riferito alla singola operazione, ovvero devono essere cumulate tutte le operazioni effettuate nei confronti della medesima controparte nel mese o trimestre per cui viene presentata la comunicazione.

#### **Comunicazione delle dichiarazioni d'intento**

In base al riformulato art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d'intento non deve più essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento delle dichiarazioni d'intento, bensì "entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta".

Di conseguenza, l'adempimento non sorge più in dipendenza del mero ricevimento delle dichiarazioni d'intento, essendo ora collegato all'effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità. Per l'effetto, diventa inapplicabile la sanzione amministrativa, da 258 a 2.065 euro, prevista dall'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97 nell'ipotesi di omessa comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento in assenza di operazioni senza addebito d'imposta.

### **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro)**

In base al riformulato art. 21 co. 1 del DL 78/2010, per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, la comunicazione telematica prescinde dall'importo delle operazioni attive e passive poste in essere. Se, invece, non è obbligatoria l'emissione della fattura, resta confermato che la comunicazione presuppone che le operazioni, attive e passive, poste in essere siano di importo almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

L'abolizione della soglia di 3.000,00 per le operazioni soggette a fatturazione opera dall'1.1.2012. Secondo l'Amministrazione finanziaria, la modifica normativa ha effetto a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2012 e, quindi, dalle comunicazioni da trasmettere entro il 30.4.2013.

### **Vincoli alla compensazione dei crediti IVA – Estensione**

Viene abbassata da 10.000,00 a 5.000,00 euro la soglia relativa alla compensazione dei crediti IVA annuali o trimestrali nel modello F24, introdotta dall'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102), che comporta:

- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
- il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
- l'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione, i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

A seguito della modifica in esame, i crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali possono essere compensati nel modello F24:

- fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta di maturazione, anche se non è ancora stata presentata la relativa dichiarazione;
- per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emergono.

Per i crediti IVA annuali, resta fermo che la compensazione degli importi eccedenti 15.000,00 euro può avvenire solo se sulla dichiarazione IVA presentata:

- è stato apposto il visto di conformità;
- oppure è stata apposta l'apposita sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti (es. Collegio sindacale).

A seguito della modifica in esame, i crediti IVA relativi ai primi tre trimestri solari, derivanti dai modelli TR, possono essere compensati nel modello F24:

- fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono;
- per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.

Con il provvedimento 16.3.2012 n. 40186, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le nuove regole si applicano alle compensazioni dei crediti IVA (annuali e trimestrali) effettuate a partire dall'1.4.2012.

### **Novità in tema di dichiarazioni**

#### **Presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione - Modifiche**

Vengono modificate ed integrate le disposizioni dell'art. 5 del DPR 322/98, in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP in caso di liquidazione.

#### **Presentazione delle dichiarazioni relative al periodo "ante liquidazione"**

Per effetto delle modifiche al co. 1 dell'art. 5 del DPR 322/98, le dichiarazioni dei redditi e IRAP del periodo "ante liquidazione" devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo:

- a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. 105;
- ovvero, per le imprese individuali, alla data indicata nella dichiarazione di cui all'art. 35 del DPR 633/72106.

In precedenza, era previsto che il termine di nove mesi decorresse dalla data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione.

Per effetto della modifica, pertanto, in relazione alle società di capitali il nuovo termine decorre:

- dalla data d'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 co. 1 c.c. (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea, riduzione del capitale sotto il minimo legale, ecc.);
- dalla data d'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci;
- dalla data prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, nel caso di scioglimento per le altre cause previste da tali atti;
- dalla data d'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori.

Peraltro, sulla base del dato letterale della nuova disposizione, non viene espressamente considerata l'ipotesi della liquidazione delle società di persone, in quanto gli artt. 2484 e 2485 c.c. si applicano solo alle società di capitali. In precedenza, invece, il generico rinvio alla "data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione" era chiaramente applicabile anche alla deliberazione di scioglimento di una società di persone, ai sensi dell'art. 2272 c.c. 109.

### Revoca della liquidazione

Mediante l'inserimento del nuovo co. 3-bis nell'art. 5 del DPR 322/98, vengono espressamente disciplinati gli effetti dichiarativi in caso di revoca dello stato di liquidazione, stabilendo che:

- quando gli effetti della revoca della liquidazione, anche ai sensi del co. 2 dell'art. 2487-ter c.c., si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni relative alla frazione di periodo d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, ovvero ai periodi d'imposta intermedi, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni;
- restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni relative alla frazione di periodo d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, ovvero ai periodi d'imposta intermedi, già presentate prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

### **Modelli 770 - Nuovi criteri di arrotondamento**

Viene stabilito che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770 Semplificato e Ordinario) tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro, mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In precedenza, invece, era previsto che nei modelli 770:

- i dati fiscali dovessero essere indicati mediante troncamento all'unità di euro, con eliminazione, senza arrotondamento, dei centesimi;
- i dati contributivi dovessero invece essere arrotondati all'unità di euro:
  - per difetto, se la frazione decimale è fino a 49 centesimi;
  - per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi.

La nuova disciplina in esame ha quindi lo scopo di uniformare i criteri di indicazione degli importi nei modelli 770.

Le nuove regole di arrotondamento si applicano a decorrere dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno d'imposta 2012, quindi a decorrere dai modelli 770/2013.

In relazione ai modelli 770/2012, relativi al periodo d'imposta 2011, restano quindi fermi i criteri di troncamento e di arrotondamento sopra indicati.

### **Novità in materia di versamenti**

#### **Termini scadenti ad agosto - Differimento a regime**

Mediante l'inserimento del nuovo co. 11-bis all'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, viene "messo a regime" il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

La disposizione in esame riprende il contenuto degli appositi DPCM emanati negli scorsi anni.

Per effetto di tale modifica sono quindi differiti al 20 agosto, senza maggiorazioni di

interessi, i termini per effettuare i pagamenti, scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, dei tributi, contributi e premi rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), compresi gli importi rateizzati, ai sensi degli artt. 17 e 20 del DLgs. 241/97.

#### Differimento degli altri adempimenti fiscali diversi dai versamenti con il modello F24

Sono inoltre differiti al 20 agosto anche gli altri "adempimenti fiscali", aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno.

#### **Versamenti con "lieve" ritardo - Riduzione delle sanzioni**

Viene ulteriormente modificata la disciplina sanzionatoria amministrativa dei versamenti effettuati con un ritardo "lieve", di cui all'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione "ordinaria" del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

In pratica, le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo:

- dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%);
- al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%).

A partire dal 15° giorno di ritardo, ritorna applicabile la sanzione "ordinaria" del 30%.

#### Ravvedimento operoso

Se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte, secondo le misure previste dal co. 1 dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Per effetto della modifica in esame, il riferimento alla riduzione delle sanzioni per effetto del ravvedimento operoso viene esteso a tutto il co. 1 del suddetto art. 13, in luogo del precedente riferimento alla sola lett. a).

Gli effetti di tale modifica dovrebbero essere quelli di poter applicare, secondo la disciplina del ravvedimento operoso:

- la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo, qualora si tratti di violazioni relative ai soli versamenti (lett. a) del co. 1 dell'art. 13 del DLgs. 472/97);
- ovvero la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, in caso di regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (lett. b) del co. 1 dell'art. 13 del DLgs. 472/97).

#### **Novità in materia di limiti all'utilizzo del contante**

##### **Acquisti da parte di turisti stranieri**

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

In particolare, la deroga al limite generale di 1.000,00 euro è prevista in relazione agli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso esercenti il commercio al minuto o attività assimilate e presso agenzie di viaggi e turismo da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.



Tale deroga è applicabile solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio:

- invii apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina all'Agenzia delle Entrate (nella comunicazione deve essere indicato il conto corrente che si intende utilizzare);
- identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- acquisisca da quest'ultimo autocertificazione attestante il proprio status di straniero e la residenza fuori dal territorio dello Stato;
- versi immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato (consegnando all'intermediario copia della ricevuta della comunicazione preventiva).

I soggetti in questione, inoltre, comunicano all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario non inferiore a 1.000,00 euro effettuate dal 29.4.2012 secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione al previgente art. 3 co. 1 e 2 del DL 16/2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con provvedimenti 23.3.2012, aveva approvato il modello (con relative istruzioni) per comunicare l'adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni all'utilizzo di denaro contante.

Questo provvedimento, peraltro, dovrà essere aggiornato, dal momento che non consente l'indicazione del conto sul quale depositare i contanti (come richiesto dalle modifiche inserite in sede di conversione).

### **Ulteriori limiti all'utilizzo del denaro contante**

Al fine di ridurre l'utilizzo del denaro contante è stabilito che devono essere erogati con strumenti diversi da esso:

- i pagamenti delle spese delle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro. I pagamenti si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario;
- stipendi e pensioni corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di importo superiore a 1.000,00 euro. L'erogazione deve avvenire con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (l'efficacia di tale previsione è differita all'1.7.2012).

Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni che siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso banche o Poste Italiane spa, è consentita l'apertura di un conto corrente base o di un libretto postale tramite delegati alla riscossione. Il delegato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, deve presentare copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogante attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario ed una dichiarazione dello stesso delegato comprovante gli impedimenti in questione.

Entro il 30.6.2012, i beneficiari di pagamenti pensionistici erogati dall'INPS indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a 1.000,00 euro. In mancanza, il pagamento è sospeso ed i relativi fondi sono depositati su un

conto transitorio infruttifero, senza spese ed oneri per il beneficiario del pagamento. Se l'indicazione è effettuata entro il 30.9.2012, le somme vengono trasferite senza spese ed oneri per il beneficiario medesimo (il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza). Diversamente, si provvede alla restituzione delle somme all'ente erogatore.

### **Contanti - Comunicazione violazioni**

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare le violazioni all'utilizzo del denaro contante, degli assegni "liberi" e dei libretti al portatore di cui vengono a conoscenza nello svolgimento della propria attività alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. Questa comunicherà poi la violazione anche alla Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007 (e non più all'Agenzia delle Entrate).

La Guardia di Finanza, peraltro, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Quella riportata è l'interpretazione preferibile. Secondo taluni, peraltro, anche la comunicazione alla Guardia di Finanza dovrebbe essere effettuata dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

\* \* \* \*

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario